

COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA**PROVINCIA DI PADOVA****VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****Adunanza straordinaria di 2^a convocazione seduta pubblica**

OGGETTO : ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SULL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI IN AREE AGRICOLE ED EXTRA - AGRICOLE.

L'anno duemilaquindici (2015), addì **ventinove (29)** del mese di **Novembre** alle ore **10,00** nella Sede Comunale, sita in Piazza G. Marconi, n. 57, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

	Presenti	Assenti	
		giustif.	ingiustif.
MILAN ROBERTO	sì		
CHIGGIO DONATELLA	sì		
ANGELI MASSIMO			sì
FORESTAN STEFANO	sì		
ZERBETTO ORIANO	sì		
PASQUATO GIAMPIERO	sì		
TRAVERSI LUCA	sì		
MINELLE CRISTINA	sì		
RUZZON MATTEO	sì		
ARMANI TITO LIVIO		sì	
CAPUZZO MARA		sì	
VIGNATO SILVIA		sì	
BORGATO SERENA		sì	
	8	4	1

N. 343 reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del T.U. n. 267/2000)

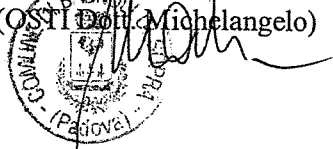
Assiste alla seduta la Sig. a **IACOMETTA Dott.ssa Danila**, Segretario a scavalco del Comune di Bagnoli di Sopra.

Il Sig. **MILAN Dr. Roberto**, nella sua veste di **Sindaco**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e previa designazione a **Scrutatori dei Consiglieri TRAVERSI Luca, MINELLE Cristina e PASQUATO Giampiero (maggioranza)** invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.

Questa deliberazione viene pubblicata per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio dal 11 DIC 2015 al 26 DIC 2015, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267/2000.

Addì 11 DIC 2015

IL RESPONSABILE 1^a AREA
(OSTI Dott. Michelangelo)



OGGETTO: approvazione regolamento comunale sull'uso dei prodotti fitosanitari in aree agricole ed extra – agricole.

Il Sindaco Presidente, Roberto MILAN, segnala che la Regione del Veneto ha fornito indicazioni per normare l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari, che sono prodotti molto impattanti sul territorio. Sembra giusto disporre di una normativa che regolamenti le preparazioni, le operazioni di trattamento, le attrezzature, lo smaltimento, le conservazioni, le sanzioni.

Viene richiesto che anche il Comune adotti un regolamento per conformarsi alle indicazioni del legislatore, dell'U.L.S.S. e delle associazioni di categoria. Occorre buon senso nell'impiego di sostanze che sono anche tossiche, nocive, pericolose. Mettiamo mano a colmare una lacuna. Attualmente, il testo del regolamento è conforme alle indicazioni regionali, ma potranno intervenire modifiche in futuro, legate all'impiego dei prodotti chimici nei confronti dei quali le leggi si fanno sempre più pesanti e restrittive. Dovremo seguire i cambiamenti che verranno apportati dal legislatore. Anche questo regolamento mira alla salvaguardia dell'ambiente ed è coerente con i criteri della "Carta di Bagnoli" – E' doveroso approvare il regolamento, perché gli imprenditori agricoli debbono sottostare a regole ferree ed è giusto che lo facciano tutti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

1. L'art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (UE) ha indicato, al comma 1, la protezione della salute umana fra gli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale ed introdotto, al comma 2, il principio di precauzione, il quale dispone che "La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio chi inquina paga".

2. Con la direttiva n. 128 del 21 ottobre 2009, recepita nell'ordinamento nazionale con il Dlgs n.150 del 14 agosto 2012, il Parlamento europeo ha istituito un quadro per realizzare un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente e promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche innovative, quali le alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari.

In più all'art. 2, comma 3, recita: "Le disposizioni della presente direttiva non possono impedire agli Stati membri di applicare il principio di precauzione ai fini della limitazione o del divieto di utilizzo di pesticidi in circostanze o aree specifiche."

3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al punto precedente, la direttiva n. 128 impone (art. 14) di adottare tutte le necessarie misure appropriate per incentivare una difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi, privilegiando ogni qualvolta possibile i metodi non chimici, questo affinché gli utilizzatori professionali di pesticidi adottino le pratiche o i prodotti che presentano il minor rischio per la salute umana e l'ambiente tra tutti quelli disponibili per lo stesso scopo. La difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi include sia la difesa integrata (obbligatoria dal 1 gennaio 2014) sia l'agricoltura biologica a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli.

4. Con Decreto Interministeriale del 22/01/2014 è stato adottato il Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, in attuazione della Direttiva 2009/128/CE, individuante politiche e azioni volte ad "assicurare lo sviluppo e la promozione di metodi di produzione agricola a basso apporto di prodotti fitosanitari, realizzare un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente, promuovendo l'uso della difesa integrata ed approcci o tecniche alternativi, quali il metodo dell'agricoltura biologica e le alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari.

5. La Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1379 del 17/07/2012 (Approvazione degli Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari nonché della proposta di regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010) individua le prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari da seguire nelle diverse fasi. Le Amministrazioni comunali - sulla base dei documenti proposti - potranno disporre eventualmente, nell'ambito della rispettiva autonomia e potestà, l'osservanza di più specifiche e precise modalità di utilizzo dei prodotti fitosanitari, in relazione a particolari esigenze locali connesse alla tutela del territorio e della salute umana.

6. Il "Rapporto Nazionale sui Pesticidi nelle acque" n. 208 del 2014 pubblicato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) evidenzia come nelle acque superficiali e sotterranee siano ancora presenti residui di prodotti fitosanitari non più in commercio da anni; nella sua analisi della tendenza della contaminazione si evidenzia che: "Le dinamiche idrologiche, infatti, quella delle acque sotterranee in particolare, sono lente e solo una programmazione di lungo periodo e interventi di mitigazione tempestivi possono garantire il buono stato di tali risorse.". Ed inoltre: "Esistono lacune conoscitive riguardo agli effetti di miscele chimiche e, conseguentemente, risulta difficile realizzare una corretta valutazione tossicologica in caso di esposizione contemporanea a diverse sostanze [Backhaus, 2010]. Gli studi dimostrano che la tossicità di una miscela è sempre più alta di quella del componente più tossico presente [Kortenkamp et al.,2009].".

Considerato che con D.G.R.V. n.1379 del 17.07.2012 sono stati approvati gli indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari nonché la proposta di regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n.2070/2010;

Atteso che tale documentazione è stata trasmessa a tutte le Amministrazioni comunali del Veneto per l'inserimento nei rispettivi Regolamenti di Polizia Rurale, nell'ambito della propria autonomia e potestà;

Ritenuto che l'agricoltura non intensiva, l'agricoltura biologica, e l'applicazione della tecniche di difesa integrata e degli approcci alternativi con metodi non chimici costituiscano le maggiori garanzie per la conservazione e la tutela della biodiversità, della salute dei cittadini e del paesaggio.

Visto l'art.117, comma VI, della Costituzione della Repubblica Italiana che conferisce agli enti locali potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

Visto l'art.7 del decreto legislativo 18 agosto 2000,n.267 e s.m.i. il quale stabilisce che *"Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il*

funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni”;

Visto che secondo quanto dispone l'art.13 del decreto legislativo 18 agosto 2000,n.267 e s.m.i. spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l'art.42, comma II, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i. (TUEL) che attribuisce al Consiglio comunale la competenza ad approvare i regolamenti, salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3 del medesimo TUEL;

Richiesto ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i. inserito nella presente deliberazione;

Su n. 8 consiglieri presenti e n. 8 consiglieri votanti.

Con voti favorevoli n. 8, resi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare l'allegato regolamento comunale sull'uso dei prodotti fitosanitari in aree agricole ed extra – agricole nel testo risultante dal documento allegato sub.1 alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di stabilire che il predetto regolamento entri in vigore alla data di esecutività della presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su n. 8 consiglieri presenti e n. 8 consiglieri votanti.

Con voti favorevoli n. 8, resi per alzata di mano,

DELIBERA

- Di dichiarare, attesa l'urgenza, l'immediata eseguibilità dal presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.



COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA PROVINCIA DI PADOVA

Piazza G. Marconi, 57 - 35023 Bagnoli di Sopra (PD) / C.F. e P. I.V.A. 00698340288
Ufficio Tecnico tel. 049/9579118 email : comune@comune.bagnoli.pd.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE (D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267)

**OGGETTO : ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SULL'USO
DEI PRODOTTI FITOSANITARI IN AREE AGRICOLE ED EXTRA – AGRICOLE.**

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA

ISTRUTTORIA:

Per quanto di competenza, si esprime parere: FAVOREVOLE

Li 23.10.2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(BERTIN Arch. Mariano)

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE

ISTRUTTORIA: La proposta sotto l'aspetto economico – finanziario risulta influente.

Li 23.10.2015



IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
(OSTI Dott. Michelangelo)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COMUNALE SULL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Art. 1 – Utilizzo e campo di applicazione dei prodotti fitosanitari

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, chiunque impieghi i prodotti fitosanitari, per scopi produttivi e non, è tenuto a porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità e il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose. A questo proposito è opportuno richiamare che la politica dell'Unione Europea in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela ed è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e sul principio "chi inquina paga".

2. Il presente regolamento si applica integralmente nel territorio comunale per tutti gli usi consentiti dei prodotti fitosanitari, nelle aree agricole ed extra agricole. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi eseguiti dall'autorità sanitaria, finalizzati alla tutela della salute pubblica quali disinfestazione, derattizzazione e simili.

Art. 2 – Definizioni

1. **Centro abitato:** l'insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di 25 fabbricati e da aree di uso pubblico.

2. **Aree di protezione:** tutte quelle zone confinanti con le aree oggetto di trattamento con PF che devono essere preservate dalla contaminazione, ossia corsi d'acqua, strade di proprietà pubblica o di pubblico passaggio e aree ed edifici pubblici e/o privati.

3. **Aree ad elevata protezione:** quelle aree, frequentate da soggetti vulnerabili (bambini, donne incinte, anziani), quali parchi e giardini pubblici, impianti sportivi, aree ricreative, strutture scolastiche e sanitarie.

4. **Aree di tutela assoluta:** le aree immediatamente circostanti le captazioni o derivazioni delle acque destinate al consumo umano: esse, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, devono avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, devono essere adeguatamente protette, e devono essere adibite esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio (D.lgs n. 152/2006 art. 94).

5. **Aree di rispetto:** le porzioni di territorio circostanti le zone di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso, tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica. In tali zone sono vietati:

- stoccaggio di concimi chimici, fertilizzanti (che comprendono concimi, ammendanti e correttivi) e prodotti fitosanitari;
- spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche.

In mancanza di diversa limitazione, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali (D.lgs n. 152/2006, art. 94).

6. **Aree agricole:** i territori non urbanizzati destinato esclusivamente all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo.

7. **Aree extra agricole:** tutti gli ambiti territoriali non destinati a coltivazione, quali le pertinenze a piazzali e a tratte ferroviarie, le autostazioni, i porti, gli interporti e gli aeroporti, gli spazi per la distribuzione carburanti, i viali, i bordi stradali, le alberature stradali ed autostradali, i parchi, i giardini, i campi sportivi e gli spazi ludici di pubblica frequentazione, le golene e le sponde di canali, di fiumi, di laghi, di corpi idrici in generale, i siti produttivi, commerciali e turistico-ricettivi, gli spazi pubblici e privati ad uso pubblico, i cimiteri e le zone di interesse archeologico.

8. Fasce di rispetto: le aree nelle quali, per motivi di sicurezza o per fini pubblici, gli interventi con PF non sono consentiti, o sono regolamentati al fine di non arrecare pregiudizio al bene che la norma locale, regionale o nazionale intende tutelare.

Art. 3 – Competenze e obblighi nella difesa fitosanitaria

1. E' obbligatorio per chiunque segnalare all'Unità Periferica dei Servizi Fitosanitari, direttamente o tramite il Comune, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata; in particolare, è obbligatorio segnalare le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 29/2000/CE, nonché di quelli per i quali sono vigenti norme nazionali di lotta obbligatoria.

2. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1., stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.

3. Una volta cessata la coltivazione, tutte le colture arboree (vigneti e frutteti) devono essere estirpate totalmente compreso il portainnesto. In caso di comprovata impossibilità all'estirpo è comunque obbligatorio provvedere alla difesa fitosanitaria in modo da evitare danni dovuti al trasferimento dei parassiti alle coltivazioni vicine e comunque vanno rispettate le disposizioni emanate dall'Autorità competente, in materia di lotta obbligatoria.

Art. 4 – Preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari

1. Le miscele dei prodotti fitosanitari devono essere preparate all'aperto o in locali ben ventilati. E' possibile trasportare i prodotti fitosanitari già miscelati nell'irroratrice su strade pubbliche purché accompagnati da apposita documentazione.

2. Nella preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari è fatto divieto di utilizzare l'acqua delle fontane pubbliche e devono essere attuate tutte le cautele al fine di evitare la contaminazione di qualsiasi corpo idrico.

Il riempimento dell'irroratrice direttamente dai corpi idrici e dalla rete idrica può essere effettuato solo se si utilizzano tecniche che impediscono la contaminazione della fonte idrica. In particolare:

- nel caso di prelievo da corpi idrici superficiali impiegare una valvola di non ritorno;
- negli altri casi assicurarsi che vi sia dello spazio (aria) tra il tubo di riempimento ed il livello della miscela in corso di preparazione per evitare, in caso di improvvisa depressione nel condotto della rete idrica, una contaminazione della stessa. La soluzione migliore consiste nell'utilizzare un serbatoio d'acqua intermedio per stoccare l'acqua necessaria al riempimento dell'irroratrice. Il riempimento del serbatoio può essere, altresì, effettuato direttamente in azienda da derivazioni d'acqua in pressione, da serbatoi sopraelevati che permettono il riempimento per gravità o, in campo, per mezzo di serbatoi ausiliari di grandi dimensioni dotati di pompe autonome.

3. In fase di preparazione e di impiego dei PF è obbligatorio utilizzare idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

4. E' obbligatorio preparare i PF nel rispetto della pubblica incolumità, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni riportate in etichetta dei prodotti e rispettando i dosaggi e le modalità d'uso prescritti.

5. Per i trattamenti da effettuarsi nelle aree extra agricole devono essere impiegati solo i prodotti fitosanitari che in etichetta ne prevedono lo specifico impiego e devono essere rispettate le modalità di applicazione specificatamente indicate.

Art. 5 – Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari

1. Tutti i prodotti fitosanitari devono essere impiegati osservando scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti.

2. Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, è obbligatorio effettuare i trattamenti fitosanitari in modo tale da evitare che le miscele raggiungano strade, edifici pubblici e privati e relative pertinenze, orti, giardini, parchi, aree ricreative e altre coltivazioni.

3. Nella fascia di 50 metri degli appezzamenti adiacenti alle “aree ad elevata protezione” è vietato l'utilizzo dei PF classificati T+, T e devono essere utilizzati tutti gli accorgimenti volti ad evitare la deriva: bassa pressione, ugelli antideriva, attenzione alla direzione e intensità del vento.

In tale fascia, la distribuzione degli altri PF deve iniziare dopo le 18.00 e deve cessare entro le 7.30 del mattino nel rispetto degli orari di apertura e accesso alle strutture.

- nel caso di colture arboree e della vite, nella fascia di almeno 30 metri dal confine delle citate aree, nel periodo che va dall'inizio dei trattamenti e fino alla formazione della parete fogliare (orientativamente la metà di maggio) e nella fascia di 20 metri successivamente a tale data, l'irrorazione deve essere effettuata indirizzando il flusso d'aria esclusivamente verso l'interno del campo;

- nel caso di colture erbacee sviluppate in altezza, quali mais e sorgo, nella fascia dei 50 metri dal confine delle citate aree, sono ammessi solo i trattamenti di diserbo e geodisinfestazione, quando necessari;

- su cereali a paglia, barbabietola e soia, nella fascia di 30 metri dal confine delle citate aree sono ammessi solo interventi di diserbo, quando necessari.

In tutti i casi deve essere rispettata una fascia non trattata di almeno 5 metri dal confine.

4. Nella fascia di 30 metri degli appezzamenti adiacenti alle “aree di protezione” è vietato l'utilizzo dei PF classificati T+, inoltre:

- nel caso di colture arboree e della vite, nella fascia di almeno 20 metri dal confine delle citate aree, nel periodo che va dall'inizio dei trattamenti e fino alla formazione della parete fogliare (orientativamente la metà di maggio) e nella fascia di 10 metri successivamente a tale data, l'irrorazione deve essere effettuata indirizzando il flusso d'aria esclusivamente verso l'interno del campo;

- nel caso di colture sviluppate in altezza, quali mais e sorgo, nella fascia dei 20 metri, da confine delle citate aree, sono ammessi solo i trattamenti di diserbo e geodisinfestazione, quando necessari.

Anche in questo caso devono essere utilizzati tutti gli accorgimenti volti ad evitare la deriva.

5. Allo scopo di consentire l'identificazione delle irroratrici che contengono PF T+ o t deve essere apposto su ciascuna fiancata dell'irroratrice un cartello circolare di colore rosso di diametro minimo di 30 cm.

6. Nelle fasce di rispetto previste nei precedenti commi 3 e 4, l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari è consentita con una delle seguenti modalità:

- l'irrorazione sia effettuata esclusivamente verso l'interno del campo;
- siano impiegate lance a mano a pressione moderata inferiore a 10 bar;
- siano utilizzate irroratrici a tunnel.

7. La dotazione di dispositivi per il contenimento della deriva previste dal precedente comma 5. deve essere comprovata da idonea documentazione da conservare presso il centro aziendale per eventuali controlli e verifiche.

8. Nelle “Aree di rispetto” relative ai punti di prelievo di acque destinate al consumo umano, come individuate da apposito provvedimento regionale, i trattamenti devono essere eseguiti solo sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche. In mancanza di diversa limitazione, l'area di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali.

9. Le aree edificate, le aree sensibili, i pozzi, i corpi idrici in prossimità o all'interno dell'azienda, devono essere identificate preventivamente, circoscritte e devono essere segnalate in modo inequivocabile le distanze di rispetto predefinite per poter mettere in atto misure come:

- la copertura dei pozzi;
- il rispetto delle distanze previste da corpi idrici.

10. E' fatto comunque obbligo all'operatore che effettua il trattamento:

- a. di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;
- b. di utilizzare ugelli appropriati (antideriva o a fessura piuttosto che a cono), al fine di ridurre la frazione di gocce di piccole dimensioni e di orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio; di adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e di regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa solo la vegetazione;
- c. di adottare tutte le misure precauzionali per evitare la perdita di miscela lungo le strade;

d. di non eseguire il trattamento in condizioni di vento con intensità tale da provocare una deriva, con conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate. In via indicativa si raccomanda di evitare di irrorare con vento di intensità superiore a 2 metri al secondo. Inoltre vanno evitati trattamenti in condizioni di elevata temperatura.

11. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto al proprietario o conduttore del fondo interessato, comunicando il nome dei formulati commerciali impiegati, nonché la classe tossicologica ed i tempi di carenza degli stessi.

12. L'irrorazione aerea dei PF è vietata. In deroga a tale divieto i trattamenti con PF e loro coadiuvanti effettuati con l'elicottero possono essere eseguiti esclusivamente se specificatamente autorizzati dal Ministero della Salute e dalle competenti Autorità regionali.

13. In caso d'uso di zolfo in polvere mediante impolveratrici, è fatto obbligo l'effettuazione dei trattamenti nelle ore mattutine (indicativamente entro le ore 10.00) in cui è massima l'umidità relativa dell'aria.

Art. 6 – Comunicazioni

1. Durante il trattamento con prodotti T, T+ e Xn e per il tempo di rientro, deve obbligatoriamente essere esposta, all'ingresso del fondo trattato, nei casi in cui lo stesso è accessibile a persone estranee, opportuna segnaletica indicante il divieto di accesso alle persone non addette ai lavori e a quelle non adeguatamente equipaggiate, recante la dicitura: "ATTENZIONE! COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI". Il cartello deve contenere anche un simbolo di pericolo per essere comprensibile a chiunque in modo immediato.

2. Qualora l'etichetta del prodotto fitosanitario non riporti il tempo di rientro, questo dovrà essere di almeno 48 ore.

3. Nei casi di trattamenti eseguiti nell'ambito di attività professionale, agricola od extra agricola, in prossimità delle abitazioni è necessario avvertire i residenti con adeguato anticipo.

4. I Gestori del servizio di trattamento con PF e loro coadiuvanti effettuato con l'elicottero devono pubblicare sul proprio sito internet le mappe dei terreni in cui è autorizzata l'effettuazione dei trattamenti e le date in cui è prevista l'esecuzione dei trattamenti.

Art. 7 – Operazioni successive al trattamento e manutenzione delle attrezzature

1. Allo scopo di migliorare l'efficienza delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, la qualità della distribuzione e ridurre gli effetti negativi sull'ambiente, è fatto obbligo di effettuare periodicamente il controllo funzionale delle macchine per la distribuzione dei fitofarmaci come previsto dalla Direttiva n. 128/2009/CE.

2. Le attrezzature devono essere opportunamente regolate o tarate in funzione della coltura da trattare e dello stato vegetativo, in modo da garantire la corretta distribuzione ed evitare dispersione nell'ambiente.

La regolazione va effettuata prima del trattamento ed è finalizzata a stabilire anche il corretto volume di distribuzione, prendendo in considerazione il tipo di ugelli, la pressione, la velocità di avanzamento. La regolazione può essere effettuata anche presso Centri Prova autorizzati.

3. Le attrezzature vanno sottoposte a manutenzione ordinaria in modo da assicurarne il mantenimento dell'efficienza, la sicurezza, sostituendo o provvedendo a riparare parti usurate o difettose.

Art. 8 – Smaltimento miscela residua e lavaggio attrezzature

1. Occorre ridurre al minimo la produzione di miscela residua al termine del trattamento innanzitutto attraverso la corretta regolazione dell'attrezzatura e il corretto calcolo della quantità necessaria.

2. La miscela di prodotto che rimane comunque nell'irroratrice, nella botte e nei circuiti, a fine trattamento, va gestita in maniera corretta.

3. E' opportuno raccogliere o utilizzare in maniera appropriata l'eventuale miscela residua nel serbatoio e ancora pescabile dalla pompa, previa eventuale diluizione.

4. L'applicazione in campo della miscela avanzata deve avvenire su colture per le quali il prodotto in uso è autorizzato e non deve comportare il superamento delle dosi massime consentite. In alternativa, la miscela fitoiatrica residua va conservata in modo sicuro prima del suo riutilizzo, eventualmente all'interno dell'attrezzatura, se possibile in relazione al tipo di prodotto e al tempo previsto per il suo riutilizzo, oppure va scaricata in apposito contenitore ai fini del conferimento per lo smaltimento.

5. E' vietato lavare le attrezzature per la distribuzione delle miscele nei centri abitati, in prossimità dei corsi d'acqua, di pozzi, di fontane, di fossi e nelle aree di tutela assoluta e aree di rispetto. Il lavaggio a fine trattamento delle attrezzature impiegate deve essere effettuato su apposite aree, allo scopo individuate ed attrezzate in modo da garantire la raccolta dei possibili reflui delle acque di lavaggio ed evitarne lo spandimento incontrollato ed in ogni caso l'inquinamento delle acque superficiali e profonde per lisciviazione o percolazione.

6. Se l'irroratrice è equipaggiata con un dispositivo per effettuare il lavaggio esterno in campo, stabilire in anticipo le superfici dell'appezzamento adatte per effettuare il lavaggio esterno facendo attenzione a non operare in prossimità di un corpo idrico e nelle zone di rispetto dello stesso. Non ripetere le operazioni di lavaggio esterno dell'irroratrice sempre nella medesima area del campo.

Art. 9 – Conservazione e smaltimento dei contenitori e dei residui di PF

I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, gli eventuali residui di miscela e di PF nei contenitori e quanto possa costituire fonte da inquinamento non devono essere abbandonati, non possono essere eliminati assieme ai rifiuti urbani e comunque dovranno essere smaltiti conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Lo smaltimento dei contenitori si diversifica in relazione al tipo di rifiuto:

- I contenitori vuoti bonificati devono essere riposti in appositi sacchi chiusi ermeticamente e identificabili mediante l'apposizione di un'etichetta di identificazione riportante i dati del produttore: ragione sociale dell'azienda, indirizzo della sede operativa, codice fiscale. Tali sacchi, che per evidenti esigenze di salvaguardia ambientale devono essere conservati al riparo dal dilavamento meteorico, fuori dalla portata di tutte le persone non addette all'uso dei PF, devono essere conferiti a smaltitori autorizzati o, ove la legislazione locale lo permetta, alle "isole ecologiche" opportunamente gestite dal comune o da soggetti privati.

- I contenitori vuoti non bonificati, i contenitori con principi attivi non più utilizzabili, le rimanenze delle miscele non utilizzate sono classificati come rifiuti speciali pericolosi e devono essere conservati e smaltiti secondo normativa vigente.

Le rimanenze di prodotti fitosanitari non più utilizzabili, in quanto non distribuibili sulle coltivazioni in atto, oppure revocati, devono essere smaltiti come rifiuti speciali attraverso il conferimento a ditte specializzate.

Art. 10 – Sanzioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora le violazioni non costituiscano reato, a norma dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii., le violazioni al presente Regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.

2. A norma dell'art. 16, comma 1, della legge 24.11.1981 n. 689, è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di euro 50,00 entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.

3. Per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime, la definizione degli accertamenti, l'introito e la devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano le norme della legge di depenalizzazione 24.11.1981 n. 689.

Art. 11 – Accertamento delle sanzioni

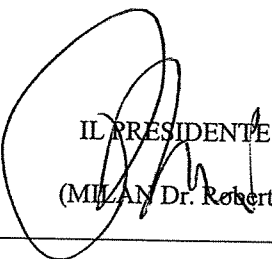
1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relative alle disposizioni del presente regolamento sono svolte in via principale dalla polizia Locale preventivamente formata, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

2. Il Sindaco potrà, con provvedimento motivato, abilitare all'esercizio di dette funzioni anche personale comunale, preventivamente formato, in conformità all'art. 13 della predetta legge n. 689/81. Tali soggetti dovranno essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Le eventuali violazioni accertate dovranno essere documentate mediante apposito verbale di accertamento.

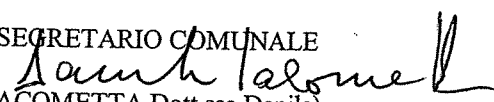
Art. 12 – Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione, a chi non adempie alle prescrizioni del presente Regolamento può essere ordinata la rimessa in pristino dei luoghi e/o manufatti danneggiati o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno, con ordinanza emessa dal sindaco o dal Responsabile del Servizio competente. Se la messa in pristino o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno non vengono effettuate dall'inadempiente, l'amministrazione può intervenire direttamente o avvalendosi anche di ditte specializzate, con costi a carico dell'inadempiente, fatto comunque salvo l'inoltro di comunicazione all'Autorità Giudiziaria qualora l'intimazione sia stata emessa a seguito pregiudizio alla pubblica incolumità e abbia avuto carattere d'urgenza (Art. 650 del Codice Penale).

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:


IL PRESIDENTE
(MILAN Dr. Roberto)




IL SEGRETARIO COMUNALE
(IACOMETTA Dott.ssa Danila)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 T.U.E.L. 18.08.2000 – D.Lgs.n.267)

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, di questo Comune dal _____ al _____, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000.

Data esecutività, _____

IL RESPONSABILE 1^ AREA
(OSTI Dott. Michelangelo)